



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 gennaio 2008 (28.01)  
(OR. en)**

**5727/08**

**COMER 5  
CHINE 3  
ANTIDUMPING 2**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: [24 gennaio 2008](#)

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che modifica le misure antidumping imposte dal regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 12 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.1.2008  
COM(2008) 12 definitivo

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica le misure antidumping imposte dal regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

### 1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 ("regolamento di base"), al procedimento relativo alle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese.

#### **Contesto generale**

La proposta si iscrive nel quadro dell'attuazione del regolamento di base e risulta da un'inchiesta effettuata conformemente ai requisiti di procedura e di merito in esso definiti.

#### **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (CE) N. 130/2006 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese.

#### **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

### 2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

#### **Consultazione delle parti interessate**

In conformità alle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate dal procedimento hanno già avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta.

#### **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario ricorrere a esperti esterni.

#### **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta risulta dall'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco completo delle condizioni da valutare.

### 3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

#### **Sintesi delle misure proposte**

In data 17 marzo 2007, la Commissione avviava un riesame intermedio parziale, limitato all'esame dei prodotti colpiti dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese.

La domanda è stata presentata da CU Chemie Uetikon GmbH, importatore tedesco che

ha fornito prove *prima facie* in grado di indicare che l'acido tartarico 'D-(-)' non dovrebbe essere soggetto alle suddette misure.

L'inchiesta ha rivelato che l'acido tartarico 'D-(-)' e altri tipi di acido tartarico hanno caratteristiche fisiche e chimiche di base nonché usi finali del tutto diversi. In particolare, l'acido tartarico 'D-(-)' è usato nell'industria farmaceutica come sostanza ausiliare nella sintesi chimica. Queste applicazioni richiedono le specifiche proprietà dell'acido tartarico 'D-(-)', che non è intercambiabile con altri tipi di acido tartarico. L'acido tartarico 'D-(-)' è inoltre molto più costoso di altri tipi di acido tartarico e il suo mercato si limita praticamente alle suddette applicazioni farmaceutiche.

Si propone perciò di modificare la gamma di prodotti soggetti alle misure antidumping escludendo da esse l'acido tartarico 'D-(-)'.

Gli Stati membri sono stati consultati e hanno approvato questa proposta.

Si chiede pertanto al Consiglio di adottare l'allegata proposta di regolamento, da pubblicarsi quanto prima sulla Gazzetta ufficiale.

### **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005.

### **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

### **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi che seguono.

Il tipo di intervento è descritto nel summenzionato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

### **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti sarebbero inadeguati per i motivi che seguono.

Il summenzionato regolamento di base non prevede altre opzioni.

#### **4) INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non ha alcun impatto sulle uscite; ha invece un impatto finanziario pari a 15 543 euro sulle previsioni per le entrate.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica le misure antidumping imposte dal regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>1</sup> ("il regolamento di base") e in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il Comitato consultivo, considerando quanto segue:

### 1. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 130/2006<sup>2</sup> ("il regolamento iniziale") il Consiglio aveva imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (RPC).

### 2. INCHIESTA ATTUALE

#### 2.1 Procedura

- (2) Alla Commissione è pervenuta una richiesta dell'importatore tedesco CU Chemie Uetikon GmbH ("il richiedente") per un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base. Il richiedente sosteneva che il cosiddetto tipo 'D-(-)', per la sua specifica struttura molecolare e le conseguenti specifiche caratteristiche chimiche - non riscontrabili in altri tipi del prodotto in esame, è una sostanza diversa da altri tipi di acido tartarico che non dovrebbe essere perciò soggetta alle suddette misure.
- (3) Sentito il Comitato consultivo e accertata l'esistenza di elementi di prova sufficienti per aprire un riesame intermedio parziale, il 17 marzo 2007 la Commissione ha avviato un'inchiesta<sup>3</sup> ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. L'inchiesta si limitava alla definizione del prodotto soggetto alle misure in vigore.
- (4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame l'importatore richiedente, le autorità del paese esportatore e tutte le parti notoriamente interessate. Sono stati inviati questionari a produttori, importatori, utenti e produttori esportatori della Comunità che avevano cooperato all'inchiesta sfociata nelle misure in vigore. Le

---

<sup>1</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

<sup>2</sup> GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1.

<sup>3</sup> GU C 63 del 17.3.2007, pag. 2.

parti interessate hanno potuto notificare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

- (5) Sono state ricevute 2 risposte al questionario e a una parte ha ottenuto un'udienza.
- (6) La Commissione ha raccolto e verificato ogni informazione ritenuta necessaria per valutare l'esigenza di modificare la portata delle misure e ha effettuato indagini presso gli stabilimenti delle seguenti società:
  - CU Chemie Uetikon GmbH, Lahr, Germania
  - Longchem Corporation, Hangzhou, Cina
- (7) Il periodo dell'inchiesta ("PI") si è esteso dall'1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

## **2.2 Prodotto in esame**

- (8) Il prodotto in esame così come definito dal regolamento originale, è acido tartarico proveniente dalla Repubblica popolare cinese, attualmente classificabile nel codice NC 2918 12 00. Tale prodotto è usato nella produzione del vino, negli additivi per bevande e alimenti, come agente ritardante nel gesso e in numerosi altri prodotti. Può essere ottenuto da sottoprodotti della vinificazione, come fanno tutti i produttori comunitari o per sintesi chimica da composti petrolchimici, come fanno tutti i produttori esportatori cinesi.

## **2.3 Risultati**

- (9) L'acido tartarico è una molecola "chirale", esiste cioè in varie configurazioni geometriche. Particolare rilievo hanno i tipi 'L-(+)' e 'D-(-)' (nel prosieguo: acido tartarico 'L' e 'D' rispettivamente), le cui molecole sono un'immagine speculare l'una dell'altra. Questi tipi di acido tartarico sono distinti in repertori industriali ampiamente accettati come il *Chemical Abstract Services* ("CAS") o l'*European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances* ("EINECS"). Possono essere facilmente distinti l'uno dall'altro con un test che misuri la rotazione della luce polarizzata. La direzione di rotazione dell'acido L-tartarico è positiva mentre quella dell'acido D-tartarico è negativa.
- (10) L'inchiesta sfociata nelle misure in vigore si è concentrata sulla forma naturale dell'acido tartarico naturale, che è di tipo 'L'. È emerso che il prodotto fabbricato e venduto dai produttori cinesi aveva le stesse caratteristiche di fondo del prodotto dell'industria comunitaria ed era in concorrenza con quest'ultimo per gran parte delle suddette applicazioni.
- (11) L'acido D-tartarico, invece, non è naturale e può essere ottenuto solo per sintesi chimica. Questo tipo di acido tartarico non è prodotto dall'industria comunitaria e non è riconosciuto dalla Comunità come additivo alimentare. Ne sono note le applicazioni nell'industria farmaceutica, nella produzione di talune sostanze ausiliarie usate poi per produrre ingredienti attivi di alcuni medicinali. Nelle suddette applicazioni farmaceutiche si può usare sia l'acido L-tartarico che quello D-tartarico a seconda delle caratteristiche da conferire al prodotto finale. Le forme 'L' e 'D' non possono tuttavia essere sostituite l'una all'altra in seno a una singola applicazione. Queste conclusioni sono state confermate dal fatto che il richiedente, un'impresa che produce sostanze ausiliarie per l'industria farmaceutica, ha acquistato e usato nella fabbricazione dei suoi prodotti sia l'acido L-tartarico che quello D-tartarico invece di limitarsi a usarne un solo tipo (quello meno costoso).

- (12) L'inchiesta ha inoltre accertato che il prezzo dell'acido D-tartarico è da 4 a 5 volte più elevato di quello di altri tipi d'acido tartarico perché richiede un diverso processo di produzione. Questo prezzo più elevato limita il mercato dell'acido D-tartarico alle applicazioni di cui sopra nelle quali non si possono usare altri tipi meno costosi di acido tartarico. Per queste differenze di applicazione e di costo, si stima che la dimensione del mercato dell'acido D-tartarico sia meno dell'1% del mercato totale dell'acido tartarico.
- (13) Ricapitolando, l'inchiesta ha accertato che l'acido D-tartarico ha caratteristiche fisiche e chimiche molto diverse da quelle dell'acido L-tartarico prodotto dall'industria comunitaria e che i due tipi non sono intercambiabili e non si fanno concorrenza sul mercato della Comunità. Date le differenze tra l'acido D-tartarico e il prodotto in esame, si conclude che l'acido D-tartarico non deve rientrare tra i prodotti colpiti dalle misure.
- (14) Le conclusioni di cui sopra si fondano sulle caratteristiche dell'acido D-tartarico puro, e non si applicano dunque a alcuna miscela di acido D-tartarico con altre sostanze.
- (15) Le parti interessate sono state informate di queste conclusioni.
- (16) L'industria comunitaria, pur non mettendo in discussione i risultati dell'inchiesta, ha espresso la preoccupazione che l'esenzione di un tipo di prodotto possa facilitare l'elusione delle misure.
- (17) Date le differenze di prezzo e di quantità coinvolte, si ritiene tuttavia che l'elusione possa essere individuata prontamente attraverso i dati statistici. Inoltre, come già detto, con una prova ottica si può facilmente distinguere l'acido D-tartarico da altri tipi.
- (18) La Commissione sorveglierà i dati sulle importazioni di acido D-tartarico e d'altro tipo soggetti alle misure. Se le quantità e/o i prezzi delle importazioni di acido D-tartarico in uno Stato membro si scostassero dall'andamento normale, la Commissione allarmerà immediatamente le competenti autorità doganali.

### **3. APPLICAZIONE RETROATTIVA**

- (19) Dato quanto precede, è opportuno modificare il regolamento originale per chiarire la definizione del prodotto ed escludere l'acido D-tartarico dalle misure.
- (20) Dato che questa inchiesta di riesame si limita a chiarire la definizione del prodotto e che le misure originali non intendevano coprire questo tipo di prodotto, è opportuno, per impedire ogni possibile pregiudizio agli importatori del prodotto, che i risultati dell'inchiesta siano applicati dalla data di entrata in vigore del regolamento originale, comprese tutte le importazioni soggette a dazi provvisori tra il 30 luglio 2005 e il 28 gennaio 2006. Dato che il regolamento iniziale è entrato in vigore in data relativamente recente e che il numero delle domande di rimborso sarà limitato, non esistono ragioni impellenti che ne sconsiglino un'applicazione retroattiva.
- (21) Per i prodotti non coperti dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio, modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati ai sensi della versione iniziale dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 130/2006 vanno pertanto rimborsati o sgravati.
- (22) Conformemente alla normativa doganale applicabile, le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali.
- (23) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, il presente riesame non incide sulla data di scadenza del regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Viene imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico, escluso l'acido D(-)-tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in una soluzione acquosa con il metodo descritto dalla Farmacopea Europea, che rientra nel codice NC ex 2918.12.00 (codice TARIC 2918.12.00.90 TARIC), originario della Repubblica popolare cinese.”

*Articolo 2*

Per i prodotti non coperti dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio, modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati ai sensi della dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 130/2006 - versione iniziale - vanno rimborsati o sgravati in conformità all'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>4</sup>. La domanda di rimborso o di sgravio va presentata alle autorità doganali nazionali ai sensi della vigente normativa doganale.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso si applica a decorrere dal 28 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

---

<sup>4</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).